

## VI.

## TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1898

## Presidenza del Presidente SARACCO.

*Sommario.* — *Incidente sul processo verbale — Parlano i senatori Sensales e Tommasi-Crudeli — Approvazione del processo verbale — Presentazione di progetti di legge — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Scioglimento dell'interpellanza del senatore Cardarelli al ministro dell'istruzione pubblica sui metodi seguiti nei concorsi per le cattedre universitarie — Parlano, oltre l'interpellante, i senatori Cannizzaro, Serena ed il ministro dell'istruzione pubblica — Giuramento dei nuovi senatori Mirri e Mazzolani — Il presidente dichiara esaurita l'interpellanza — Presentazione di progetti di legge — Dichiarazioni del presidente sull'ordine dei lavori del Senato — Il Senato è convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15.35.

Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri del tesoro, della guerra, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

SENSALES. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SENSALES. Nel resoconto sommario della seduta di ieri parmi si faccia dire all'onor. Tommasi-Crudeli cosa che egli non disse, e non poteva dire. Leggo infatti nel resoconto che l'onorevole Tommasi-Crudeli « ricorda come tale concetto sia stato applicato nel 1866 in occasione della rivolta della Sicilia ».

Ora il moto insurrezionale del 1866 si limitò, fortunatamente alla sola Palermo; e nessuno dei comuni dell'isola seguì quel movimento. E in questo, mi sia lecito di aggiungere, io credo sia la grande, la massima differenza tra il moto

insurrezionale di Milano del 1898 e quello di Palermo del 1866.

Quello di Milano fu preceduto e seguito da parecchie città, quello di Palermo rimase affatto isolato.

Altro errore mi sembra sia nel seguente paragrafo, dove si dice: « Non può certo paragonarsi a quello di Palermo del 1865 ».

Mi pare non sia il caso di aggravare Palermo di colpe che non ha: basta l'insurrezione del 1866 per non mettergliene a carico un'altra.

TOMMASI-CRUDELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI-CRUDELI. Non intendo risollevar la discussione alla quale ho partecipato ieri. Debbo però far osservare al senatore Sensales, che io non stabilii paralleli fra le cause che hanno prodotto i moti di Milano e quelle che suscitarono la insurrezione di Palermo nel 1866.

Misi in parallelo soltanto la entità dei due avvenimenti, dal punto di vista insurrezionale e militare. Feci rilevare che, dopo i fatti di Palermo, tutta la cittadinanza, di tutti i gradi,

di tutti i partiti, insieme ad uomini di tutti i partiti del rimanente d'Italia, cooperò al ristabilimento della pace sociale. Adesso invece, dopo il movimento di Milano, che ha avuto importanza insurrezionale e militare infinitamente minore, siamo dolorosamente sorpresi dalla tenacità colla quale s'insiste da molti per misure eccezionali, le quali tenderebbero a convertire quella che fu repressione necessaria, in una specie di vendetta sociale.

PRESIDENTE. Le osservazioni dell'uno e dell'altro oratore si faranno risultare nel processo verbale.

Se non vi sono altre obiezioni il processo verbale s'intenderà approvato.

(Approvato).

#### Presentazione di progetti di legge.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, uno per « Istituzione di Commissioni amministrative di vigilanza sugli impegni di spesa dello Stato »; l'altro per « Disposizioni relative all'insequestrabilità e cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi due disegni di legge. Il primo progetto di legge, e cioè quello per disposizioni relative alla insequestrabilità degli stipendi, se non si fanno osservazioni in contrario, sarà stampato e distribuito agli Uffici, ed il secondo, quello cioè relativo alla istituzione di Commissioni amministrative di vigilanza sugli impegni di spese dello Stato, per ragioni di competenza sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Così rimane stabilito.

#### Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Di Prampero.

DI PRAMPERO, *relatore*. Ho l'onore di riferire al Senato che la Commissione per la verifica

dei titoli dei nuovi senatori propone, ad unanimità, la convalidazione della nomina a senatore per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto del signor Buttini avv. Carlo quale deputato per le legislature XV, XVI, XVII, XVIII e XIX.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore dell'avvocato Buttini Carlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*. Parimenti la Commissione, unanime, propone la convalidazione, per la categoria terza, di Levi nobile Ulderico, quale deputato per le legislature XV, XVI, XVII e XVIII.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede di convalidare la nomina a senatore del Regno del signor Levi nobile Ulderico.

Chi intende convalidarla è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*. Si propone inoltre (sempre all'unanimità) la convalidazione della nomina a senatore del signor Massabò avvocato Vincenzo, quale deputato per le legislature XV, XVI e XVII (categoria terza).

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede di convalidare la nomina a senatore del signor Massabò avvocato Vincenzo.

Chi intende convalidarla è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*. Si propone, all'unanimità la convalidazione della nomina a senatore del signor Fava Saverio, quale ambasciatore per nomina con Regio decreto 21 maggio 1897 (categoria sesta).

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede di convalidare la nomina a senatore del signor Fava Saverio.

Chi intende convalidarla è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*. La Commissione, unanime, propone la convalidazione della nomina a senatore del signor Caselli Enrico, quale presidente di sezione della Corte di cassazione, nominato con Regio decreto 18 settembre 1898 (categoria ottava).

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede di convalidare la nomina a senatore del signor Caselli Enrico.

Chi intende convalidarla è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*. Si propone, all'unanimità, la convalidazione della nomina a senatore del signor Cotti avvocato Pietro, quale presidente di sezione della Corte dei conti, nominato con Regio decreto 30 ottobre 1896 (categoria ottava).

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede di convalidare la nomina a senatore del signor Cotti avv. Pietro.

Chi intende convalidarla è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*. La Commissione unanime, propone la convalidazione della nomina a senatore del signor Maielli Giuseppe, quale primo presidente di Corte di appello, nominato con Regio decreto 18 ottobre 1889 (categoria 9<sup>a</sup>).

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede di convalidare la nomina del comm. Maielli Giuseppe a senatore del Regno.

Chi intende di approvare si compiaccia di alzarsi.

(Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*. La Commissione, unanime, propone la convalidazione della nomina a senatore del signor Accinni Enrico, quale vice-ammiraglio nominato con Regio decreto 16 febbraio 1893 (categoria 14<sup>a</sup>).

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede di convalidare la nomina del vice-ammiraglio Accinni Enrico a senatore del Regno.

Coloro che sono di questo avviso si compiacciano di alzarsi.

(Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*. Per la stessa categoria 14<sup>a</sup> la Commissione propone, ad unanimità, la convalidazione della nomina a senatore del signor Mirri Giuseppe, quale tenente generale nominato con Regio decreto 14 aprile 1889.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende di approvare le conclusioni della Commissione per la convalidazione della nomina a senatore del signor Mirri generale Giuseppe.

Chi intende approvare queste conclusioni abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*. Per la categoria 15<sup>a</sup>, dell'art. 33 dello Statuto è stato nominato senatore del Regno Mazzolani barone Carlo, quale consigliere di Stato, nominato con Regio decreto 6 luglio 1884.

Anche per il barone Mazzolani, la Commissione propone, unanime, la convalidazione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede di convalidare la nomina del barone Mazzolani Carlo a senatore del Regno, come propone la Commissione. Coloro i quali credono che queste conclusioni debbano essere approvate, si compiacciano di alzarsi.

(Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*. Per la categoria 18<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno, il signor Schupfer professore Francesco quale membro ordinario della Regia accademia dei Lincei fin dal 12 novembre 1883. La Commissione ne propone ad unanimità la convalidazione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende di approvare le conclusioni della Commissione riguardo al prof. Schupfer. Chi crede di approvare abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*. Pure a voti unanimi, la Commissione vi propone la convalidazione della nomina a senatore del principe Borghese Felice il quale ha giustificato il pagamento per oltre un triennio dell'imposta diretta sopra terreni di sua proprietà, in misura superiore a quella dallo Statuto prescritta. Questa nomina fu fatta in forza della categoria 21<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del principe Felice Borghese, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

**Svolgimento dell'interpellanza del senatore Cardarelli al ministro della pubblica istruzione sui metodi seguiti nei concorsi per le cattedre universitarie.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Cardarelli al ministro

della pubblica istruzione, sui metodi seguiti nei concorsi per le cattedre universitarie ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cardarelli per svolgere la sua interpellanza.

CARDARELLI. Lo scopo di questa mia interpellanza era quello di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro della pubblica istruzione sopra taluni inconvenienti gravi che si avverano da tempo nei nostri concorsi universitari. Ma dopo che l'ebbi presentata, è successo qualche fatto che m'impone di dover dare alla medesima una più ampia significazione.

Per il concorso alla Cattedra di patologia medica dimostrativa in Napoli, il Consiglio superiore, non avendone trovato regolari gli atti, dovè proporre l'annullamento del concorso stesso a S. E. il ministro della pubblica istruzione. Non l'avesse mai fatto! Da quel momento si è scatenata una tempesta contro questa decisione del Consiglio superiore.

Io non devo qui raccogliere nè quello che si è detto, nè quello che si è scritto, anche sopra giornali autorevolissimi, ma non posso fare a meno, per non mancare di deferenza verso il ministro della pubblica istruzione, e verso l'altro ramo del Parlamento, di tener conto di due interrogazioni che ivi si sono fatte al ministro su questo concorso; devo tener conto sopra tutto della risposta categorica, recisa, netta, data agl'interroganti dall'onorevole Baccelli.

Io comincio dal dichiarare all'onor. ministro della pubblica istruzione, ed egli lo sa, che io gli sono amico e lo stimo. Egli sa pure che per cinque legislature, nelle quali ho avuto l'onore di appartenere alla Camera dei Deputati, non mai mi sono permesso di parlare di cose in cui non abbia tutta la competenza possibile, non mai mi son permesso fare discorsi su cose di cui non abbia pieno il convincimento, e, soprattutto, non mi sono mai fatto lecito di lasciarmi imporre da sentimenti politici o da passioni. Tanto meno me ne farei imporre in questo ramo del Parlamento, in cui il sentimento politico si modera alla prudenza che viene dall'età e dall'esperienza.

Onorevole ministro della pubblica istruzione, voi lo sapete, il metodo col quale nei diversi paesi si procede alla nomina dei professori negli Atenei, è l'indice vero della coltura della nazione, e rivela il rispetto che la nazione stessa

ha per la scienza, per gli scienziati e per gli Atenei scientifici.

Guai a quella nazione nella quale i cultori delle scienze restano indifferenti dinanzi ai modi poco corretti, con cui si nominano i professori degli Atenei, ed io ho fiducia che il paese nostro non stia in questa categoria.

Ultimamente, in una delle più colte nazioni di Europa, uno dei ministri più potenti dell'Impero volle imporre con la sua volontà ferrea la nomina di un professore immeritevole. Tutto il corpo universitario, tutti gli scienziati mostrarono un disdegno per quella nomina; e protestarono dignitosamente contro il Cancelliere onnipotente dell'Impero.

L'Italia è uno dei pochi paesi dove le nomine si fanno per concorsi.

Io non voglio dire se questo sistema delle nomine per concorsi sia un bene o sia un male; dico soltanto che sinchè vige il sistema, i concorsi devono essere fatti secondo i regolamenti e le leggi vigenti, e devono essere espletati con tutta l'esattezza possibile.

Or bene, io con dolore debbo dire che, avendo fatto parte di Commissioni di concorsi, e avendo ultimamente, come membro del Consiglio superiore, avuto occasione di esaminare gli atti, francamente, e lo ripeto, lo dichiaro con dolore, ho dovuto riconoscere che i concorsi non sempre si fanno con quell'esattezza, correttezza ed obbedienza ai regolamenti che sono richieste.

La prima condizione di ogni concorso, la condizione indispensabile, è che tutti i membri che compongono la Commissione esaminatrice, abbiano esatta, perfetta e completa conoscenza dei titoli dei candidati che si devono esaminare; non è possibile che un concorso si espliciti giustamente, quando i commissari non hanno avuto modo di esaminare detti titoli, onde averne quella conoscenza esatta, perfetta e completa che è necessaria.

Il regolamento provvede dicendo: « I candidati dovranno far pervenire al Ministero i loro documenti e le loro pubblicazioni, e queste ultime possibilmente in un numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti delle Commissioni. Sarà cura del Ministero di inviare a ciascun commissario i titoli dei concorrenti, e la Commissione sarà convocata quando ciascun commissario avrà notificato al Ministero di averne presa sufficiente notizia.

Tale notificazione però dev' esser fatta non più tardi di un mese ».

Questo articolo dispone in modo che tutti i singoli componenti della Commissione esaminatrice abbiano alle loro case i rispettivi titoli, e possano esaminarli con diligenza, e designare il tempo per decidere del concorso. Invece io debbo dire; che non per sola colpa dell'attuale ministro, ma per colpa forse di tutti i ministri, è invalso un uso che non so da chi sia venuto, e quando sia venuto; è invalso un uso, ripeto, che i titoli di tutti i concorrenti, appena arrivati al Ministero, sono rincantucciati in una cameretta del Ministero stesso, e là restano ammonticchiati per mesi e mesi, finchè non si riunisce la Commissione di esame.

Ed allora solamente si vede questa massa di titoli, quando la Commissione esaminatrice si riunisce per giudicarli. Immaginate quel che deve succedere.

Finchè si tratta di otto, o dieci, o di un numero limitato di pubblicazioni, l'esame si può completare in 5 o 6 giorni in modo alquanto soddisfacente; ma in un concorso, ed io fo allusione particolarmente a quello di Napoli, in un concorso nel quale si hanno 35 concorrenti, che rappresentano il fior fiore dei giovani professori d'Italia, e che presentano complessivamente non meno di un migliaio e più di pubblicazioni, immaginate quel che deve succedere alla Commissione che si riunisce in quel giorno, e che si vede oppressa da questo cumulo di titoli. Ma sapete come la Commissione crede di sbrigarsela? Si dividono i titoli dei singoli concorrenti, ed ogni commissario si assume l'incarico di riferire su quelli del candidato di cui è stato incaricato.

Io credo che questo metodo sia scorretto e pericoloso. Scorretto perchè è contro la legge. La legge vuole che quando si riunisce la Commissione tutti i membri di essa debbano aver già preso nota dei titoli; è pericoloso, e voi lo immaginate facilmente, perchè sono diversi i giudici, che riferiscono sopra diversi candidati, e quindi il giudizio non può essere mai uniforme.

Ci possono essere giudici severissimi, ed allora il povero candidato avrà un rapporto non molto lusinghiero. Ci possono essere altri giudici di facile contentatura, ed i candidati sui quali essi riferiscono, avranno un rapporto lau-

datorio. Ecco perchè io diceva che è un sistema pericoloso.

Tutti dicono: ma è inutile! Questi titoli sono conosciuti; non è necessario che i commissari li leggano e li prendano in esame perchè appartengono a professori noti in Italia e le cui pubblicazioni sono conosciute dalle Commissioni esaminatrici. Però finchè c'è un regolamento il quale prescrive che i titoli devono essere presentati, è giusto pretendere che essi siano altresì esaminati, e che per ciò si dia il tempo necessario.

Ma poi, francamente, dico io: è possibile che anche una mente mitridatica possa tenere presente per giudicare, e per giudicare comparativamente tutta questa massa di titoli? E sono tutti titoli di studi sperimentali, pubblicati da un decennio in qua. Come è possibile che gli esaminatori, pur avendo letti quei titoli, possano darne un giudizio comparativo?

Quanto a me, confesso che tra i tanti opuscoli e memorie che mi si mandano, facendo le necessarie selezioni, appena ho il tempo, la pazienza e l'opportunità di leggerne il dieci per cento; e, pur leggendo questi, se mi si domandasse dopo un anno di darne un giudizio, non saprei darlo; tanto più poi quando si trattasse di dare del libro, letto così alla buona, un giudizio comparativo, e comparativo, non fra due, ma fra 35 candidati.

Ecco, secondo me, un primo e grave inconveniente dei concorsi.

Le Commissioni esaminatrici in media stanno dai cinque ai dieci giorni, il più delle volte cinque giorni. Come si può immaginare che in cinque giorni possano esaminare e rivedere quei titoli?

Si potrebbe dare il caso, onorevole ministro Baccelli, lo dico a voi, che avete esperienza di queste cose e siete stato commissario di concorsi; può avvenire il caso che quando si ritirano i titoli dei concorrenti si trovi qualche libro le cui pagine non sono state nemmeno tagliate.

Ed allora si dice: era un libro già noto. Ma se per caso era quella la sola copia che l'autore aveva ritirato dall'editore, e nessuno dei componenti la Commissione aveva avuto occasione di averne altra, che si dovrebbe dire allora? E questo caso è avvenuto! Se ne volete prendere nota, onorevole amico Baccelli, fatelo pure, ma

il caso è avvenuto e non da molto, ed il Consiglio superiore ha avuto occasione di accertarlo.

Da questo incompleto esame dei titoli dei concorrenti vengono tutti i difetti dei concorsi, Il primo difetto è l'indeterminatezza dei giudizi, e se qui tra noi ci sono membri di Commissioni esaminatrici potranno smentirmi se vado errato.

Che cosa si fa infatti dalle Commissioni? Si sceglie il candidato da mettere in primo luogo; magari se ne mettono due *ex aequo*, e poi si classificano gli altri in categorie di quattro, di sei, di otto e perfino di dodici, come è accaduto nell'ultimo concorso per Napoli. E si può allora verificare questo caso strano che quattro concorrenti, giudicati da una stessa Commissione, sono stati trovati di pari merito, in un primo concorso, ed ugualmente di pari merito, in un secondo concorso fattosi dopo tre anni, come una quadriga che in tre anni non avesse dato nè un passo avanti, nè uno indietro!

È notevole poi il giudizio che fa la Commissione, e che ne rivela tutta l'indeterminatezza. Essa dice: Questi dodici individui stanno alla pari, e tanta è la parità nel classificarli, che la Commissione non saprebbe neppure regolarsi nello scrivervi i nomi; quindi non sa trovare altro ordine che quello alfabetico, senza però che questo possa valere menomamente nel giudizio di graduazione.

Ora io domando: è possibile di trovare dodici candidati che professino una scienza, e pubblicino lavori sperimentali, che non presentino nessun difetto e che presentino uguali pregi?

Ma voglio anche ammettere la strana possibilità di avere dodici candidati con eguali meriti e difetti uguali.

È possibile poi che sette scienziati, che debbono giudicare un migliaio di libri, si trovino così perfettamente d'accordo, che nessuno di essi trovi un pregio od un difetto in una piuttosto che in un'altra di quelle tante memorie, tanto da poter dare almeno una frazione di punto ad uno dei dodici concorrenti? Questa bilancia di precisione, specialmente nelle menti degli scienziati, francamente io non la so vedere.

E un altro difetto nei concorsi, che è prova altresì della indeterminatezza di giudizio, è il facile accordo fra i commissari: accordo che av-

viene appunto perchè essi non hanno avuto tutto il tempo necessario per studiare i titoli e farne minuto esame comparativo.

Trovare nei verbali di concorso notato quello che vado a dire, deve far penosa impressione. Alludo al concorso di Napoli, pel quale si è voluto tanto criticare l'azione del Consiglio superiore, che ne ha proposto l'annullamento.

In una discussione due dei componenti la Commissione dichiarano di voler mettere un candidato innanzi agli altri. La maggioranza si oppone, ed allora il presidente che fa? Prega i due proponenti che, per amore di concordia, tanto necessaria in quel concorso, desistano dalla loro proposta. E i due dissenzienti dichiarano, ed è scritto nel verbale, che per omaggio ai colleghi, essi desistono dalla loro proposta.

Ora, dirò io, è bello questo?

Finchè si tratta d'interessi propri, uno può avere la lodevole abnegazione di cedere al volere altrui, ma, quando si tratta d'interessi di terzi, quando è in giuoco la reputazione dei candidati, il Commissario, che ha la coscienza sicura, deve sostenere fino all'ultimo la sua opinione; non deve cedere per amore di concordia e per omaggio ai colleghi, ma solo dinanzi alle ragioni che valgono a convincerlo.

Potrei aggiungere qualche altra osservazione, che amo meglio tacere; ma richiamo l'attenzione dell'onor. Baccelli su quel verbale di concorso, ove sono cose che meritano grande considerazione.

I Commissari prima del giudizio di votazione fanno un giudizio riassuntivo, e redigono le note dei candidati; ma spesso la votazione non corrisponde al giudizio. Potrei leggervi di queste note contenute nel verbale del concorso per Napoli, e voi vedreste infatti chiaramente che colui, il quale è nel primo luogo, dovrebbe andare nel secondo. Rinunzio alla lettura, chè quando gli atti del concorso saranno pubblicati, ognuno potrà giudicarne, come ne giudicò il Consiglio superiore, ma noto che, nella votazione, il professore il quale era stato giudicato di meriti elevatissimi, come pochi ne hanno, non ebbe neppure i pieni voti, ma soli 67 su 70, se mai non ricordo.

Incoerenze di questa specie avvengono appunto per gli accordi, che si prendono fra i singoli Commissari, dei quali io non intendo per questo offendere la rispettabilità.

Io non tocco altri punti limitandomi a quanto ho detto. Ora però domando all'onor. ministro ed al Senato:

Il Consiglio superiore, che notava in un concorso tutte queste mende, tutte queste inesattezze, e soprattutto la mancanza delle norme richieste dai regolamenti, poteva approvarlo?

Ed entro in altra questione che spero il Senato vorrà permettermi di accennare.

Se non ci fosse stata la interrogazione nell'altro ramo del Parlamento, se il ministro non avesse risposto quello che ha risposto, io sorvolerei su questo secondo quesito; ma non posso fare a meno d'intrattenerne quest'Assemblea, perchè nell'altro ramo del Parlamento ci è stata un'interrogazione sullo stesso argomento. Si è voluto sapere se il Consiglio superiore abbia fatto il suo dovere, o non abbia ecceduto dalle sue attribuzioni.

Ebbene io dico che il Consiglio superiore ha fatto perfettamente il dover suo, nè è uscito dall'orbita dei suoi dritti.

Si dice e si è ripetuto da molti in questi giorni, che il Consiglio superiore ha l'obbligo soltanto di esaminare gli atti ed i verbali di un concorso, ma non si può permettere di entrare nel merito del concorso stesso; ed io capisco che in questa seconda parte la sentenza è giusta, quando s'intende che il Consiglio superiore non possa entrare nel merito dei candidati. Credo però che il Consiglio stesso può entrare nel merito del concorso.

Leggiamo infatti quest'articolo di legge che riguarda i concorsi, e facciamo un po' di storia.

« La disposizione dell'art. 62 della legge 13 novembre 1859, per la quale un membro del Consiglio superiore deve necessariamente far parte della Commissione per i concorsi delle cattedre universitarie, ed averne la presidenza, è abrogata.

« La relazione e i verbali dei concorsi alle cattedre universitarie sono trasmesse al Consiglio superiore che li rassegna al ministro con le proprie osservazioni, ove occorran ». E non c'è altro.

Ora che cosa vuol dire questo secondo comma dell'articolo « con le proprie osservazioni, ove occorran ? »

Non è un passo della Divina Commedia, che debba logorare il cervello dei commentatori.

Questa è una legge che è stata fatta nel Senato, ed ebbe in questo e nell'altro ramo del Parlamento una discussione alla quale molti di noi furono presenti.

Ognuno del resto può consultare gli atti del Parlamento, e persuadersi che il vero motivo di questo secondo comma si trova in quello che sto per dire.

Il Ministero limitava, col suo disegno di legge, la competenza del Consiglio superiore a giudicare solamente della legalità e della regolarità degli atti. L'Ufficio centrale invece contrappose un emendamento, che manteneva le attribuzioni consultive del Consiglio nella loro primitiva larghezza, ma aggiungeva la facoltà di rassegnare al ministro qualunque osservazione o proposta che avesse stimato utile di fare nell'interesse dell'insegnamento.

Giunto l'articolo alla pubblica discussione nel Senato, l'Amari si levò e disse: « Io non approvo il primo comma di questo articolo, ma approvo il secondo », quindi chiese che si votasse per divisione.

L'Amari non voleva nemmeno che si fosse dato l'ostracismo a un membro del Consiglio superiore dalle Commissioni esaminatrici. Ma allora, tanto l'Ufficio centrale quanto il Senato, convennero che era giusto non insistere su questo, ed il primo comma, votato per divisione, venne approvato come l'Ufficio centrale l'aveva proposto, e come il Ministero l'aveva accettato.

Sul secondo comma il senatore Giorgini, che era relatore della legge, confermando nella pubblica discussione quanto aveva già espresso nella relazione, fece notare che secondo la disposizione del progetto ministeriale, il Consiglio superiore non avrebbe avuto altro compito che quello di guardare gli atti del concorso, e non avrebbe potuto mettersi in nessun modo in mezzo a far l'esame dei titoli. Doveva in sostanza guardare soltanto come un impiegato, la regolarità degli atti.

Questo non piacque al Senato, e allora fu emendato l'articolo e ci si aggiunsero quelle parole: « Colle proprie osservazioni ove occorran » e con questo si troncò la questione.

Ecco le parole del senatore Giorgini in proposito al secondo alinea, e prego il ministro Baccelli a volerle tener presenti. « Il progetto ministeriale riduce tutta la competenza del Consiglio superiore in materia di concorsi ad un

giudizio sulla legalità degli atti. Noi abbiamo creduto che al Consiglio superiore dovesse mantenersi il diritto di rassegnare al ministro le considerazioni che credesse utile di fare nell'interesse di una severa scelta.

« Ebbene nel concetto del nostro Ufficio centrale le attribuzioni consultive del Consiglio superiore sono correlative alle facoltà del ministro, e tanto nel Consiglio superiore si estende l'ufficio di proporre, quanto nel ministro il diritto di deliberare e risolvere.

« Noi non intendiamo come ad un Consiglio consultivo (sono le parole del Giorgini) possa negarsi la facoltà di sottoporre all'autorità, dalla quale rileva, tutte le considerazioni che devono finalmente determinarne il giudizio ».

Parlò poi il Cannizzaro, il quale disse che le attribuzioni del Consiglio, nel consigliare, devono estendersi tanto quanto quelle del ministro nel deliberare, e il De Sanctis accettò tanto l'una quanto l'altra dichiarazione, e conchiuse la sua risposta agli oratori precedenti col dire:

« Il progetto ministeriale supponeva che il Consiglio fosse come una specie di Corte che dovesse sentenziare sulla legalità ».

« Secondo il progetto dell'Ufficio centrale, da me accettato con le dichiarazioni che ha fatto il relatore Giorgini, il Consiglio superiore non sentenzia, non vota, non propone, ma fa delle semplici osservazioni, ove occorrono.

« Il limite di tali osservazioni è in questo, e sono d'accordo coll'onor. Cannizzaro, che quello che il ministro può risolvere, il Consiglio può consigliare ».

Da ciò ognuno intende che con quelle due parole che si sono messe in fine dell'articolo « con le proprie osservazioni », s'intende che il Consiglio superiore è libero di portare sul concorso quel giudizio che crede, è libero di sottoporre alle considerazioni del ministro tutte le anomalie che nota in un concorso. Il ministro è libero di accettarle o non accettarle, per quanto il Consiglio sia libero nel proporre le sue considerazioni.

Io mi fermo qui, e domando al ministro che lo dica una buona volta, perchè è bene che lo sappia il Consiglio superiore ed il paese. Il Consiglio è accusato di piramidale incompatibilità, si dice che è degenerato, solo perchè si è permesso di portare qualche considerazione sopra certe irregolarità di un concorso: irrego-

larità che non colpiscono soltanto le menti degli scienziati o dei tecnici, ma il buon senso altresì di ogni individuo che voglia giudicare spassionatamente.

Io aspetto che il ministro dica francamente quale è la missione del Consiglio superiore.

Questa missione fu già determinata dal Senato, dove fu fatta un'ampia e rigorosa discussione sulla legge vigente, mentre nell'altro ramo del Parlamento, ove spesso si parla del Consiglio superiore, le cose procedettero diversamente. Ivi infatti per evitare perdite di tempo, per non portare modificazioni al progetto, e mandarlo di nuovo al Senato, si votarono gli articoli dopo breve discussione, e senza che ne fosse fatta alcuna su quello del quale ci occupiamo. Ricordo però che il compianto Minghetti ebbe a dire nella discussione generale: Non tocchiamo al concetto della riforma, ma se volete pensare alla ricomposizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, dovete anche pensare a determinarne il compito e le funzioni.

Alle parole del Minghetti la Camera non diede ascolto; e non pensò a determinare il compito del Consiglio superiore.

Spero che dopo quello che ho detto, il mio amico onorevole ministro Baccelli voglia dire una parola franca sulla vera missione del Consiglio superiore, e fin dove possa e debba estendersi l'opera sua nei concorsi universitari.

#### Giuramento dei senatori Mirri e Mazzolani.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Mirri Giuseppe, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in questa stessa seduta, prego i senatori Primerano e Finali di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Mirri viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor generale Giuseppe Mirri del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il senatore Mazzolani barone Carlo, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicati va-

lidi in questa stessa seduta, prego i signori senatori Saredo e Finali di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Mazzolani è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor barone Carlo Mazzolani del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Ripresa della discussione dell'interpellanza del senatore Cardarelli.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione dell'interpellanza del senatore Cardarelli.

Ha facoltà di parlare il senatore Cannizzaro.

CANNIZZARO. Mi guarderò bene dall'esprimere qualsiasi mia opinione riguardo all'andamento di quel concorso a cui ha alluso il proponente.

In quest'aula si suole avere grande rispetto dei corpi consultivi e della loro competenza; per cui non oserei di entrare in un esame di ciò che ha fatto la Commissione esaminatrice, il Consiglio superiore, e di ciò che alla fine deciderà l'onorevole ministro.

È in verità, per farmi per conto mio un'opinione, debbo aspettare che siano pubblicati gli atti del concorso, come si suol fare di regola, cioè che sia pubblicata la relazione della Commissione, che siano pubblicate le osservazioni che sono state fatte dal Consiglio superiore e che sia infine pubblicata la decisione che il ministro avrà presa.

Io voglio soltanto richiamare alla memoria del Senato, e anche del ministro, alcuni fatti i quali, credo, giovino alla retta interpretazione degli articoli della legge che riguardano l'intervento del Consiglio superiore nel giudizio dei concorsi.

La legge Casati, negli articoli fondamentali riguardanti il Consiglio superiore, mette tra le principali attribuzioni del Consiglio stesso, questa di dare parere sui titoli dei candidati che debbono essere nominati professori: e si esprime così nell'articolo 11: « Sarà sempre richiesto il parere del Consiglio quando si tratti di valutare i titoli degli aspiranti a cattedre vacanti nelle Università del Regno ».

E la legge Casati avendlo detto qui, in testa alle attribuzioni del Consiglio superiore, non

lo ripete più in tutti gli altri articoli che riguardano la nomina dei professori; e neppure quando si tratta dei professori ordinari.

Dice solamente: a professori ordinari saranno proposte le persone che previo concorso a norma di questa legge, saranno dichiarate idonee. Non dice: sentito il parere del Consiglio superiore, perchè lo ha detto una volta per tutte nell'art. 11 testè citato.

Dice inoltre che la Commissione esaminatrice deve fare una relazione motivata nella quale siano anche iscritti i motivi di qualche componente che è stato dissenziente e i verbali delle deliberazioni debbono essere trasmessi non al ministro ma al Consiglio superiore e non aggiunge altro.

Ed è naturale, perchè nell'art. 11 ha detto che il Consiglio superiore deve dare il suo parere tutte le volte che trattasi di apprezzare titoli degli aspiranti a cattedre. Esamina quindi la relazione del concorso, e fa tutte quelle considerazioni che il ministro dovrebbe tenere presenti tutte le volte che deve applicare i risultati di questi concorsi.

E badate che in questi concorsi le Commissioni non sono come lo erano nelle provincie napoletane giurie. Allora le deliberazioni, ove non fossero state annullate per lesione di legge, dovevano essere rigorosamente applicate; mentre ora invece hanno l'indole di un giudizio di periti, devono motivare il loro parere esaminando uno ad uno tutti i titoli, ed il ministro poi può scegliere quelle che crede fra i candidati idonei; non è obbligato a scegliere quello che è stato graduato il primo.

Tutte le osservazioni che gli si possono fare sopra la graduazione fatta dalla Commissione esaminatrice sono perciò giovevoli al giudizio definitivo che deve dare il ministro.

Venne un tempo una corrente la quale volle limitare l'ingerenza del Consiglio superiore nell'esame delle relazioni sui concorsi e volle supplire al silenzio della legge Casati; silenzio che chiamerei sapiente, perchè la legge nell'art. 11 aveva detto: « in tutti i casi in cui si tratta di valutare i titoli, e nel concorso si tratta precisamente di questo, il Consiglio darà il suo parere ed in questo caso lo darà sugli elementi che gli sono forniti dalla relazione del concorso ». Ma, ripeto, si volle supplire a questo silenzio allorquando si presentò il nuovo progetto di

legge sopra il Consiglio superiore; allora venne largamente discusso questo argomento.

Il ministro De Sanctis nell'aprile 1880 venne primo con questa proposta « il Consiglio superiore giudica della legalità dei concorsi ».

Gli fu fatto subito osservare che il Consiglio non giudica, ma dà parere; questa è l'indole che gli viene dalla legge, e non conviene mutare quest'indole, trasformandolo in corpo deliberante; delibera solo nel processo dei professori.

Allora il ministro De Sanctis mutò l'emendamento in quest'altro: « esamina la legalità degli atti del concorso ».

Dopo eloquentissimi discorsi del senatore Michele Amari, e del relatore Giorgini, i quali combatterono quell'emendamento, giovandosi di tutto il tesoro di esperienza acquistato nei molti anni da loro passati nell'amministrazione della pubblica istruzione, anche quell'emendamento fu respinto.

Il ministro propose allora quest'altra dizione: « esamina la regolarità degli atti »; ed anche questo emendamento, dopo lunga discussione, fu respinto. E l'Ufficio centrale propose allora l'ultimo comma dell'art. 8 della nuova legge tal quale fu votato, cioè così: « Le relazioni ed i verbali dei concorsi sono trasmessi al ministro colle proprie osservazioni ove occorrono ».

Un limite nell'ingerenza del Consiglio c'è, poichè il Consiglio deve dare il suo parere sulla relazione, ma sulla relazione può fare tutte quelle osservazioni che crede; osservazioni che possono guidare il ministro nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dalla legge.

Se il Consiglio uscisse da questo limite, e riesaminasse per conto proprio i titoli dei singoli concorrenti, per sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione esaminatrice, farebbe cosa contraria alla legge.

Avendo introdotto la dizione: « trasmetterà la relazione con quelle osservazioni che crede », si interpretò, non si modificò, la legge Casati; perchè nella legge Casati è detto, che la relazione sarà mandata al Consiglio superiore con tutti i verbali; e che nei verbali e nelle relazioni debbano essere espressi con precisione e chiarezza i motivi dei giudizi, anche di quelli delle minoranze, ove esistano.

Il ministro De Sanctis, nella citata seduta dell'aprile 1880, avendo ben compreso che con

quella modesta espressione « osservazioni » si trattava di pareri da essere apprezzati dal ministro, desistè dal chiedere limitazioni a tale ingerenza consultiva del Consiglio.

Se da queste osservazioni risulta che il procedimento del concorso non fu regolare sia per la forma e sia per l'essenza (come dire per inconcludenza fra i motivi ed i giudizi) il Consiglio propone al ministro l'annullamento, e nel far ciò non esce dai limiti della sua competenza. Spetta poi al ministro valutare le ragioni della proposta e decidere.

Può darsi e si è dato però che si tratti di osservazioni che non portano all'annullamento del concorso, ma servono di guida per altri concorsi. Il Consiglio superiore ha tratto molte volte da un concorso qualche suggerimento e qualche norma utili per altri concorsi, rilevando, per esempio, germi di inconvenienti che in quel concorso non portano all'annullamento, ma che è meglio evitare in altri casi.

Insomma il Consiglio, pur tenendo conto dei giudizi tecnici pronunciati da periti speciali componenti le Commissioni esaminatrici, fa tutte le osservazioni e considerazioni che crede.

Quando si vuol limitare questa ingerenza si fa cosa che non va. La sola limitazione conforme allo spirito ed alla lettera della legge è che le osservazioni debbono esser fatte sulla relazione del concorso e non debbono invocare argomenti estranei.

Lo ripeto però se si vuole introdurre la limitazione che il Senato respinse accettando invece l'espressione generale, « osservazioni », senza dire di che natura queste osservazioni debbano essere, si farebbe cosa non certo conforme alla legge; tanto più quando vi è stata una deliberazione nella quale uno dei corpi legislativi ha respinto quel concetto ed ha dichiarato che con la parola « osservazioni » non si intendeva di portare alcuna limitazione.

Darò alcuni esempi; perchè una volta che si è entrati in questo argomento è meglio essere chiari. Prenderò uno degli ultimi concorsi per la facoltà di legge. Non temete che io vi legga tutta la relazione, leggerò solo due brani.

Si trattava della cattedra di filosofia del diritto nella R. Università di Siena. Il Consiglio superiore fece le seguenti osservazioni: « La procedura seguita dalla Commissione fu in ogni parte strettamente conforme ai precetti della

legge e del regolamento tanto che i singoli voti degli esaminatori non solo sono allegati agli altri, ma sono diligentemente trascritti anche nei verbali ».

Come vedete il Consiglio assicura che le forme di legge furono completamente rispettate. Soggiunge però poi: « La Commissione dichiara espressamente che a tale regolarità di forme esteriori, parve alla Sezione di giurisprudenza di questo Consiglio superiore, che non corrispondesse la correttezza dei ragionamenti e delle conclusioni ».

Segue una lunga dimostrazione di tale asserzione pigliando in esame la relazione e mettendola a confronto con i giudizi fatti, e si conchiude proponendo l'annullamento del concorso. Il ministro accettò la proposta.

Ora per quanto sappia, per la poca esperienza che ho al riguardo, il Consiglio superiore si è sempre strettamente attenuto all'esame della relazione della Commissione, e son sicuro che anche nel concorso recente di cui parlò il preopinante, tutte le osservazioni che il Consiglio ha fatto ed i motivi della proposta di annullamento sono tratti da ciò che è contenuto nei verbali e nella relazione di quel concorso.

Il Consiglio anche questa volta ha fatto, come nell'esempio testè da me rammentato, nel qual caso il ministro annullò quel concorso, in base ai motivi adottati dal Consiglio, motivi non fondati sulla violazione di forma legale.

Il Consiglio d'istruzione è un corpo consultivo. Perchè il ministro deve chiudergli la bocca limitando il campo del suo esame sopra gli argomenti su cui deve dare pareri?

Le osservazioni del Consiglio gioveranno ad illuminare il ministro per esercitare con la maggiore ponderazione le larghe attribuzioni conferitegli dall'art. 57 della legge Casati, e molte volte per prevenire inconvenienti in avvenire in altri concorsi.

Dopo queste spiegazioni, non mi resta che rivolgere una preghiera al ministro. Da molto tempo, e credo anche per influenza sua, si è accettata la buona abitudine di pubblicare le relazioni delle Commissioni esaminatrici dei concorsi quando la nomina del professore sia stata fatta.

Da qualche tempo è invalsa anche la buona abitudine di pubblicarle anche quando siano annullate aggiungendovi le osservazioni del

Consiglio superiore che hanno condotto all'annullamento.

Ora io prego il signor ministro, ciò che è nell'ordine delle sue idee, che anche in questo caso e in casi simili, sia pubblicata la relazione della Commissione esaminatrice con tutte quelle osservazioni che il Consiglio superiore avrà fatto, qualunque sia la decisione finale.

Nel caso che il ministro non accetti la proposta del Consiglio, credo sia conveniente che accompagni il decreto della nomina che farà con una relazione al Re nella quale esponga i motivi della sua decisione.

In questo modo l'opinione pubblica sarebbe pienamente illuminata e coloro che s'interessano del progresso degli studi potranno farsi un concetto chiaro della questione; mentre che ora, me lo perdoni, il mio caro collega, avendo portato la questione di un concorso prima che gli atti siano pubblicati, parlerà solo, perchè solo conosce l'andamento di quel concorso, e non potrà essere seguito neppure capito da altri senatori che ancora non conoscono gli atti.

Rare volte può essere in questa Aula argomento di discussione una nomina fatta. Ma il pubblico potrà riconoscere se il ministro abbia avuto piena ragione di non accettare le osservazioni del Consiglio superiore.

Questa pubblicazione però si desidererebbe che non fosse fatta troppo tardi, e cioè quando l'ardore della polemica sarà cessato.

Voi avrete letto nei giornali delle critiche riguardo alla proposta fatta dal Consiglio superiore nel concorso di cui trattò l'onorevole preopinante.

Domandate a quelli che hanno scritti quegli articoli se sappiano di che si tratta, se abbiano letto le osservazioni e le proposte che criticano.

Se fossero state rapidamente stampati e pubblicati gli atti tutti del concorso, comprese le osservazioni e proposte del Consiglio superiore, allora il pubblico avrebbe potuto prendere parte a quella discussione che avrebbe avuto una base sicura.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione.*  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione.*  
Il Senato sa per lunga consuetudine, quanta sia la deferenza che io nutro per l'insigne Consesso.

Altra volta dissi, ed oggi ripeto, che un ministro della pubblica istruzione, intervenendo in quest'aula deve sentirsi come in un areopago di dotti, dei quali terrà ad onore accettare i consigli.

La questione sollevata dal senatore Cardarelli ha due lati: uno, che riguarda genericamente la legge ed i regolamenti vigenti per i quali si fa la designazione del concorrente più meritevole ad una cattedra universitaria; l'altra, che concerne un fatto speciale, quello cioè dell'ultimo concorso di Napoli.

Non so se il Senato crede che io debba entrare nella minuta discussione delle ragioni che possono militare pro o contro il proposto annullamento. Ove il Senato lo creda sono agli ordini suoi; tanto ho io viva la fede nell'altrezza del suo consiglio, nella sicurezza della sua esperienza. Nè ignoro che in quest'aula la giurisprudenza culmina per molti che hanno consumato davvero la vita loro studiando le leggi. Se dunque mi verrà fatta una questione speciale ad essa mi affretterò di rispondere, altrimenti per la fattispecie, desiderando che l'egregio senatore Cardarelli abbia da me brevemente per quanto è possibile le spiegazioni opportune, mi limiterò a poche cose le più interessanti.

Innanzitutto il Senato prenda atto di una dichiarazione mia preliminare ed è: che il senatore Cardarelli, riferendo al Consiglio superiore della pubblica istruzione sul concorso di cui ora trattasi, ha trovata irreprensibile la procedura tutta e non potè far osservazioni sulla parte formale.

Risponderò ora a talune sue censure le quali sembrano a me troppo generiche.

La prima di codeste censure è formulata così: i concorsi non si fanno sempre correttamente. A questa proposizione così generale io non posso opporre una proposizione contraddittoria. I concorsi sono cosa umana, e siccome tutti gli uomini possono sbagliare e a volte sbagliano, così è possibilissimo che in qualche circostanza i concorsi non siano stati fatti nel modo più corretto.

Egli dice poi: tutti i membri che compongono una giuria esaminatrice debbono avere piena conoscenza dei titoli dei concorrenti. È parlare santo codesto, perchè non si può giudicare di ciò che non si conosce; ma poi sog-

giunge che: la Commissione esaminatrice pel concorso di Napoli impiegò tempo brevissimo e che forse un migliaio di titoli presentati da trentacinque concorrenti non poteva in tanta angustia di tempo essere ventilato e giudicato.

A questo proposito però il senatore Cardarelli stesso, coll'acume del suo ingegno, si è affrettato a soggiungere che una giuria tratta sempre dagli uomini tecnici in una determinata disciplina si deve presumere anticipatamente istruita del valore dei singoli concorrenti, perchè in coloro che militano nella scienza e nell'insegnamento, non vi può essere lavoro fatto di pubblico dritto che passi inosservato. Quindi l'argomento è infirmato da lui stesso. Non può darsi giuria del genere affatto nuova nell'invocato giudizio dei presentati lavori.

Ma poi non fu così breve il tempo quanto la relazione del Consiglio presume; perchè furono intorno a 20 i giorni che la Commissione impiegò pel compito affidatole.

Il senatore Cardarelli ha detto che i titoli dei concorrenti sono rimasti talune volte intatti ed accantucciati. Ed io non dico di no, se egli lo afferma. Ma si comprende che ognuno dei professori poteva avere in sua casa già da molto tempo tutti quei libri che rimasero intonsi al Ministero: epperò codesto fatto non prova nulla. Del resto l'accusa non concerne questo concorso.

Insomma, qui si trattava di un concorso di patologia speciale medica dimostrativa ed io che conosco gli uomini che si assisero giudici in codesto arringo; uomini che sono tutti professori eminenti e notissimi nella repubblica medica, ritengo per fermo che tutti conoscessero già prima ed intieramente i titoli presentati dai concorrenti. E dico colla massima umiltà, che se avessi dovuto io assidermi come uno dei giudici in quel concorso, eppure a molti concorsi ho preso parte, mi sarei sentito sicuro di fare in breve tempo un coscienzioso ed esatto giudizio, non solo assolutamente ma anche in modo comparativo.

Il senatore Cardarelli ha detto che i giudizi talune volte sono indeterminati, ed io non posso contraddirli. In certe circostanze, è vero, i giudizi non possono essere formulati colla massima precisione e colla massima esattezza. Ma questo, se mi permette l'onorevole senatore Cardarelli, io credo che sia un fatto che incombe

sulla intiera umanità. Spessissimo noi non possiamo dare un giudizio perfetto, ma se non possiamo dare un giudizio perfetto, possiamo emetterne uno che tranquillizzi la nostra coscienza.

E veramente non si può ritenere che una giuria esaminatrice abbia il valore preciso di un tribunale perchè di alcuni che sono lavori sperimentali presentati all'alea di un concorso non può farsi un controllo ineccepibile; e gli uomini della scienza tutto questo fanno, ma ciò non ostante si può trarre sicura la ragione del giudizio da tanti altri elementi che non abbisognano di un riscontro troppo lungo e talora impossibile.

Nè pieno riscontro a lavori sperimentali mi pare possibile esigerlo, nello stato attuale della scienza.

Il senatore Cardarelli parlava di facile accordo tra i commissari, ed io lo comprendo, dacchè in tutte le contese dell'intelletto umano vige una legge suprema che è legge di natura: e qui mi rivolgo agli illustri senatori che coltivano le scienze naturali. Se noi mettiamo insieme due sostanze suscettibili di fondersi, succede per via di riduzione un composto che non è più nè l'una nè l'altra delle primitive sostanze.

Avviene così dei dispareri umani: noi possiamo in principio essere in pieno disaccordo, ma poi, esaminando le cose, via via giungiamo finalmente ad un accordo che concilia le disparate opinioni.

Ed ecco come si spiega il fatto avvertito dal senatore Cardarelli.

Ma l'egregio senatore ha censurato ancora questo, che nel classificare due candidati, dei quali l'uno fu giudicato primo e l'altro secondo, colla differenza d'un voto, la formula o l'enunciazione del giudizio era significata così che pareva dovesse essere il secondo primo, e il primo, secondo.

Ebbene io mi permetterò di leggere al Senato codeste formule scritte dai commissari.

Del primo ci dice così: « Lavoratore felice ed originale in tutte le branche della patologia e della clinica; valoroso cultore anche di clinica pediatrica, ha tutti i requisiti di un provetto insegnante di patologia e di clinica ».

Si potrebbe dire di più o di meglio?

Un lavoratore provetto sempre originale e sempre felice! che ha per giunta un valore in pediatria che è poi la patologia dell'infanzia.

Mettiamo questa in confronto all'altra formula.

Del secondo si dice: « Ha lavori di alto merito » (ma non si dice che ha lavori tutti originali ed in tutte le branche delle mediche discipline), « ha lavori di alto merito scientifico ed originali » (il primo era in tutti i lavori originale) « è colto e completo, fornito di tutti i requisiti necessari ad un valente professore di patologia medico-dimostrativa » (il primo emerge come insegnante provetto anche nella clinica), « col più severo indirizzo scientifico ». Ora a me pare che non il Senato, ma chiunque voglia comparare codeste due formole, debba dare indiscutibilmente la preferenza alla *prima* sulla *seconda*.

Se possono dire alcuni che il giudizio sia stato troppo generoso, io non entro in questo che è la competenza esclusiva della giuria; ma affermo che, parlando del primo, non si poteva dire di più per uno studioso.

Il senatore Cardarelli ci narra che fu troppo detto male del Consiglio superiore, che i giornali l'hanno bistrattato, che lo hanno colpito di severi giudizi.

Ebbene, onorevole Cardarelli, che cosa ho da fare io coi giornali? I giornali io li leggo e non li leggo, come forse farà ella; ma non so se io debba difendere il Consiglio superiore dagli attacchi della stampa. Il Consiglio superiore è un corpo troppo collocato in alto, perchè possa offendersi di articoli che saranno stati scritti da persone forse ferite, certo malcontente. E quando si è in tali condizioni di animo, ordinariamente non si ha il freno della parola, e si dice forse anche più di quel che si sente. Non avrei creduto che il mio nobile amico, il senatore Cardarelli, avesse portato qui la questione dei giornali.

CARDARELLI. Non l'ho portata. ....

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Si sono poi fatti certi discorsi, quasi si trattasse *de lege condenda*, mentre qui si tratta invece *de lege condita*; difatti una legge l'abbiamo.

Quel che bisogna vedere si è se la legge e i regolamenti sono stati osservati.

E qui io mi rivolgo sopra tutto al senatore Cannizzaro, il quale, come il collega che lo ha preceduto, ha riferito le discussioni, che si fecero prima che si approvasse la legge ora vigente. A me non pare che ciò sia stato molto utile.

È vero che la legge del 1859 non parla di limiti nell'esame di una relazione di concorso; cotalchè sembri a taluno che il Consiglio superiore possa entrare anche nell'apprezzamento dei titoli scientifici. Non io certamente impedirò ai singoli membri di far ciò con *semplici annotazioni da rassegnarsi al ministro*; ma i consiglieri, non possono costituirsi in sezioni tecniche, non possono sul merito fare proposte, non possono votarle.

Tutto questo assume la parvenza di un giudizio, che non può aver luogo quando poi si dichiara unanimemente libero il ministro di far ciò che crede.

E la legge ed il regolamento, non parlano mai di queste proposte, parlano di *semplici osservazioni*. Ed il senno eletto del senatore Cannizzaro, ha detto precisamente questa parola.

Ora, in fatto di osservazioni singole, esse possono farsi liberamente, ma sempre individualmente e rassegnarsi al ministro, perchè ne sia illuminato e prenda dalla sua coscienza la norma del giudizio definitivo.

Se la cosa si intende così, non vi è più questione possibile; ma se si potesse immaginare che il Consiglio superiore colle sue attuali sezioni tecniche si arrogasse i poteri di una seconda istanza nel giudizio sul merito dei concorrenti, creda, illustre senatore, che tal concetto non avrebbe il voto dei suoi nobili colleghi.

Non si può creare questa seconda istanza anche perchè non si hanno uomini che possano essere dichiarati superiori a quelli che giudicarono in prima istanza. Non vi è differenza di grado. Tutti i chiamati sono professori ordinari ed eletti dalle singole facoltà come giudici competenti, e sono uomini veramente tecnici; tecnici eminenti in una determinata materia. Ed oggi, per la legge della divisione del lavoro, ad ogni passo che si fa innanzi, sempre più scompaiono i generici, e si avanzano gli specialisti. Ora, nel caso presente erano sette clinici italiani, e debbo dire che erano fra gli uomini più eletti che noi abbiamo.

Dopo questo, se vi sarà ancora una questione di particolari da esaminare, ciò che a me non parrebbe opportuno, fra poco un illustre uomo, colui che fu presidente della giuria esaminatrice, avrà l'altissimo onore di entrare in que-

sta assemblea, e potrà egli stesso rendere ragione dell'operato della Commissione esaminatrice al Senato...

CANNIZZARO. Domando la parola.

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Dunque, o signori, io non posso dilungarmi in una questione che a me pare chiara. Ed invocherò il parere già manifestato esplicitamente da autorevolissimi membri dello stesso Consiglio superiore (mi dispiace di offenderne la modestia, ma debbo appellarmi al senatore Boccoardo, ed al prof. Schupfer che presto sarà anch'egli in quest'aula), i quali hanno dichiarato che non si può direttamente entrare nel merito, quando c'è già una Commissione aggiudicatrice composta di elettissime persone: non si può perchè si verrebbe così a giudicare i giudici più che i concorrenti.

Ecco perchè si dice quasi da tutti che il Consiglio superiore non è pei concorsi che una Corte di cassazione la quale giudica delle forme. Può entrare anche nel merito degli apprezzamenti, se vuole, quando si tratti di porre a confronto la formula estrinsecata dei giudizi col numero dei voti concessi ai candidati; ma non per questo gli è lecito collettivamente di entrare nel vero giudizio del merito, già profferito da una Commissione tecnica i cui componenti non possono avere superiori nel Consiglio.

Tutti i professori ordinari delle Università non hanno professori ordinari superiori a loro; e bisogna ricordarsi che un giorno si può essere membri di una giuria, e l'altro membri del Consiglio superiore.

E a proposito del Consiglio superiore, debbo dire che io ho avuto sempre per esso il massimo rispetto. Non avrei detto per esempio: « Questo Consesso si costituisce a parlamentino, dà dei consigli non solo, ma fa proposte e allora si viene a deplorare alla Camera, come abbiamo inteso che quel rispettabile corpo spesso vada oltre i limiti assegnati ad un corpo-consultivo. E questi lamenti sono giusti spesse volte. Se qualche membro autorevolissimo del Consiglio superiore si trova qui tra noi, sorga a smentire quello che io ho detto ».

Non avrei detto che « il ministro può trovare certo consiglieri molto più competenti e sinceri di quello che non possa essere il Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

L'illustre mio amico senatore Cardarelli, non mi domanderà il nome di chi ha parlato così nella Camera dei deputati (*Ilarità*).

Ora, o signori senatori, io concludo: Voi potete giudicare liberamente il ministro. È diritto vostro; ma una cosa affermo ed è: che il culto della giustizia io l'ho sempre avuto profondissimo; che farò quello che l'animo correttamente ispirato dal desiderio del buono, del giusto e dell'onesto mi detterà, e non guarderò nè a consigli, nè a pressioni, e se mi parrà che il concorso di Napoli possa essere accolto favorevolmente dal ministro, lo accoglierò. Ma intanto voglio solamente soggiungere che il giudizio del Consiglio superiore su questo concorso veramente non vi fu; vi fu soltanto quello della così detta Sezione tecnica, che non dovrebbe esistere. Al voto unanime di quella rispose un'acquiescenza generale, più che un voto all'unanimità di tutto il Consiglio superiore. Sapete, difatti, o signori, che cosa è avvenuto nel Consiglio superiore? Nessuno dei consiglieri ha chiesto nemmeno la parola, ed il Consiglio, nella sua grande maggioranza, incompetente nel merito di quella speciale questione, ha votato all'unanimità, senza discutere ciò che aveva deciso un picciol numero di uomini competenti, nella sezione che si dice tecnica.

Ora, ditemi voi, messa la mano sulla coscienza di senatori del Regno, di tutori della legge e della giustizia, se vi sembra corretto questo metodo.

Io ripeto qui che ho tutto il rispetto per il Consiglio superiore, alto rispetto; ma, se crederò che questo Consiglio superiore sia uscito fuori dei limiti assegnati a lui dalla legge, come ho detto nell'altro ramo del Parlamento, con tutte le forme migliori che si convengono a quest'alto Consesso, io lo inviterò a ritornare nell'ordine. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore Cannizzaro.

CANNIZZARO. Mi spiacciono le ultime parole dell'onorevole ministro perchè sulle prime eravamo perfettamente d'accordo.

Il signor ministro non nega il diritto che ha il Consiglio superiore di fare osservazioni su tutta la relazione che gli viene sottoposta, perchè dia quel parere richiesto dall'art. 11 dalla legge Casati.

Facendo ciò, quando anche le osservazioni

e le proposte non sieno gradite dal ministro, il Consiglio non eccede la sua competenza. Il ministro poi è libero di giudicare, ed in questo siamo pienamente d'accordo; nè credo debba lasciarsi imporre se la votazione fu all'unanimità od a maggioranza; egli deve valutare soltanto le ragioni addotte.

Il ministro leggendo la relazione e le osservazioni giudicherà in merito; nè il Consiglio può pretendere che il ministro si attenga sempre alle sue osservazioni.

In modo tale adunque mi sembra che tutti siano d'accordo nel ritenere che non si può mettere limite alle osservazioni che può fare il Consiglio superiore, che possano essere raccolte o no dal ministro.

Riguardo alla questione speciale degli ultimi concorsi, il pubblico competente giudicherà quando, come ha promesso al Ministero, sarà pubblicata la relazione della Commissione esaminatrice, le osservazioni del Consiglio superiore e la decisione del ministro.

Il Consiglio superiore si compone anch'esso di uomini che possono talvolta deviare, ed il miglior modo di porlo sulla via retta, mi sembra quello di pubblicare i suoi atti al completo, poichè dalla discussione il pubblico competente giudicherà.

In quanto alla divisione del Consiglio in sezioni tecniche sono d'accordo col ministro.

La legge non parla della divisione in sezioni tecniche dell'intero Consiglio e questa divisione non fu mai fatta nel vecchio Consiglio, il quale volta per volta nominava delle Commissioni. Nella legge la divisione in sezioni corrispondenti alle facoltà non c'è, ma vi è soltanto la divisione in sezioni della Giunta per i gradi d'insegnamento.

Se però il ministro lo crederà opportuno potrà al riguardo fare un regolamento.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho chiesto di nuovo la parola per ringraziare il senatore Cannizzaro della sua equanimità e del suo sentimento di giustizia.

Confermo che le sezioni tecniche istituitesi nel Consiglio superiore non hanno fondamento nè nella legge, nè nel regolamento, e sono esse stesse un permanente incentivo a costi-

tuirsi in tribunale superiore alle Commissioni giudicatrici, e ciò non è ammissibile. I singoli consiglieri facciano pure tutte le osservazioni che vogliono e singolarmente le scrivano; entrino anche, uno per uno, nel merito, se così loro piace, e le osservazioni fatte comunque scrivano pure liberamente, e le rassegnino individualmente al ministro; ma costituirsi dentro il Consiglio in sezioni di giurisprudenza, di matematica, di medicina, di lettere, questo non può, non deve farsi perchè è contro lo spirito della legge, è contro il regolamento, e genera disordini, recriminazioni e danni, come già da molto tempo disgraziatamente si lamenta.

Quindi noi siamo perfettamente d'accordo in tutto, meno che in una cosa, onorevole Cannizzaro, ed è che il ministro debba nel decreto che presenta a Sua Maestà, esporre le contestazioni del Consiglio e le ragioni che lo inducono a tenerne conto o pur no.

Io accetto però la proposta di pubblicare tutti gli atti, tutte le osservazioni colle controosservazioni che avrà fatto la Commissione giudicatrice sulla relazione del Consiglio, quando esso sia entrato nel merito, nè dubiti l'illustre senatore Cannizzaro, che in ciò io darò a lui tutta la soddisfazione che chiede.

CARDARELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARDARELLI. Per me veramente basterebbero queste ultime dichiarazioni dell'onor. Baccelli per farmi sentire soddisfattissimo della sua risposta.

Io ho il pieno convincimento che quando quegli atti del concorso saranno pubblicati, sarà resa ragione al giudizio che su essi ha portato il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Però io debbo qualche risposta al mio amico onor. Baccelli.

Innanzi tutto mi si è voluta fare una colpa, quasi che io avessi voluto portare in questo alto consesso le querimonie dei giornali. No. Io credo di essere stato frainteso. Io ho detto invece questo: non raccolgo le voci dei giornali, nè mi permetterei di portar qui queste voci; solo dico che debbo prenderne atto, una volta che alla Camera dei deputati ci è stata una interrogazione e ci è stata una risposta del signor ministro..

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione.* Non si è parlato di giornali...

CARDARELLI... Ho parlato di giornali dicendo però, pur non volendo raccogliere quello che essi dicono; non me lo sarei permesso.

C'è un'altra cosa su cui non possiamo essere d'accordo coll'onor. ministro.

Egli mi ha fatto dire che nei concorsi ci sono degli errori, delle scorrettezze, ed è vero. Ma ha soggiunto che di scorrettezze possono esservene ovunque entra il giudizio umano. Ma no, le scorrettezze del concorso dipendono da ciò che non si adempie la legge. Io ho detto essere scorrettezza il non attenersi ai regolamenti vigenti.

Una volta che i regolamenti dispongono che i titoli dei concorrenti debbono essere mandati un mese prima ai singoli membri della Commissione, perchè voi vi tenete questi titoli sepolti nel Ministero? È scorrettezza o no questa infrazione manifesta dei regolamenti?...

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione.* Non sono i ministri...

CARDARELLI. È mancanza o no ai regolamenti? Io credo di sì. E badi, onor. ministro, io non ne fo una colpa a voi soltanto, la fo a tutti i ministri.

C'è o no un articolo del regolamento che richiede che i titoli siano mandati ai singoli commissari un mese prima?

Se c'è, osservatelo; o se lo credete inutile, abolitelo, ma fino a tanto che c'è, dev'essere rispettato.

Ecco in che senso parlavo di scorrettezze, non parlavo di quelle scorrettezze che sono inerenti al giudizio umano, parlavo nel senso che non si adempie alla legge.

L'onor. ministro ha detto, censurando una mia affermazione, che non era difficile che tutti i commissari fossero pienamente istruiti del valore dei titoli dei singoli concorrenti; che anzi egli ne era sicuro; egli l'ha affermato ed io lo credo. Alla mente del Baccelli niente è difficile. Francamente devo dichiararlo. Ma come è possibile immaginare che erano pienamente istruiti del valore di quei titoli i commissari che furono invitati dall'oggi al domani telegraficamente?

Non è forse vero questo? Non è vero che ci sono stati dei commissari invitati dall'oggi al domani? È possibile che questi commissari

siano istrutti perfettamente del valore di quei titoli, e possano dare un giudizio coscienzioso e comparativo?

Il ministro ha letto, cosa che io non ho voluto fare, i due giudizi comparativi su cui si è fondata la votazione. Ebbene, colla modulazione della voce capisco che quei due giudizi riassuntivi si modificchino; ma quando saranno stampati, il pubblico vedrà che tra il giudizio del secondo e quello del primo c'è un'enorme differenza.

Ed anche quell'aggiunta al giudizio relativo ad uno dei concorrenti, « si occupa di clinica pediatrica » è un demerito, perchè può fare intravedere che quell'individuo che si dovrebbe occupare soltanto di patologia medica sperimentale, si occupa di altro, e che abbia prescelto altro indirizzo. Il pubblico, ripeto, vedrà che esiste grave differenza tra i due giudizi, in modo che di quelli ai quali si riferiscono il secondo dovrebbe essere il primo classificato.

Sull'accordo: il ministro dice, ed è verissimo, che in una discussione, non è strano che alla fine si venga ad un accordo. Ma questa discussione ci deve essere, e nei verbali si dovrebbe trovarne traccia. Invece nei verbali in questione se ne trova una brevissima, direi quasi che si trova soltanto la preghiera del presidente agli oppositori di non insistere e di cedere, per amore di concordia, alla maggioranza. E quelli dicono: per amore di concordia ed in omaggio al presidente, cediamo. È questo un accordo venuto per convincimento in seguito ad una discussione? A me pare di no.

Io poi non entro nell'affare del Consiglio superiore. L'onorevole Baccelli ha ripetuto certe cose dette da me in Parlamento, come si dicono da tutti, e che io dissi a proposito di progetti di legge che si devono presentare al Parlamento, prima che al Consiglio superiore. Avrebbe potuto il ministro ripetere anche le parole che ha detto il Martini, che ha detto l'Arcoleo, che hanno detto tutti, quando il Consiglio superiore si elevava sempre a giudice, sempre a censore.

Eppoi francamente debbo fare qui una confessione, che ho fatta già in pubblico Consiglio superiore. Prima di esserne membro, prima di aver veduto con quanta diligenza, rettitudine, imparzialità quel Consiglio giudica, io avevo pensato diversamente. Ma quando ho esaminato da vicino le cose, ho visto che per rettitudine,

imparzialità, esattezza di giudizi, difficilmente si trovano riunioni così severe.

E questo deve far piacere anche all'onorevole ministro (*segni di assenso del ministro*). Quindi allorchè sentiamo, specialmente nell'altro ramo del Parlamento, criticare l'azione di questo Consiglio, e dire che si eleva a parlamentino, dovrebbe il ministro rispondere altrimenti, come altrimenti dovrebbero rispondere tutti coloro che hanno conoscenza della cosa...

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io non ho mai fatto critiche...

CARDARELLI. Le abbiamo fatte tutti. Concludendo, adunque io non posso dichiararmi nè soddisfatto, nè insoddisfatto per una semplice ragione.

Lo scopo di questa mia interpellanza non è stato, come ha creduto l'onor. Cannizzaro, di discutere del concorso di Napoli, il che avrebbe rimpicciolito la questione. Ho invece preso motivo da questo concorso per discutere del modo come sono eseguiti tutti gli altri, poichè tutti si eseguono con le stesse norme, le stesse imperfezioni. Che se in molti non si trovano quelle imperfezioni è perchè i concorrenti sono limitati, sono pochissimi i lavori da esaminare, e le Commissioni possono più facilmente compiere il loro dovere, l'esame cioè rigoroso dei titoli e delle pubblicazioni. Ma nei concorsi nei quali i concorrenti sono numerosi, i lavori molteplici, ed i membri della Commissione sono clinici che hanno molte occupazioni, come si è fatto da altri notare, il tempo suole essere assai breve ed insufficiente per un esame rigoroso.

Il ministro ha detto che il tempo impiegato dalla Commissione esaminatrice per quello di Napoli, fu di venti giorni; ma io dico che fu di cinque. Ho già avuto occasione di dirglielo, e se non fui felice nel farmi intendere, glielo ripeterò. Fu di cinque giorni.

Ad ogni modo quando verrà in discussione il bilancio dell'istruzione pubblica ed i verbali del concorso di Napoli, come il ministro ha promesso, saranno pubblicati col giudizio del Consiglio superiore, tornerò su questo argomento.

Sarà allora il caso d'invitare il ministro a provvedere meglio all'ordinamento dei concorsi universitari.

BACCELLI, *ministro della istruzione pubblica*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*.  
Una sola parola, lasciando da parte i commenti per non rifare da capo la questione, una sola parola, che può grandemente interessare il Senato.

L'onor. Cardarelli ha fatto un'osservazione circa il giudizio dato dalla Commissione tra il primo e il secondo concorrente in modo che sembrava a lui che la formola scritta non corrispondesse alla successiva votazione. Ora aggiunge un'altra osservazione in quanto al secondo eletto: che è nata, cioè, discussione tra gli esaminatori sul punto di preporre al secondo il terzo...

CARDARELLI. No! no!

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*.  
Ora quando si è trattato del secondo, che è stato il prof. Castellino, è nata nella giuria la questione se non si dovesse tenere conto dell'anzianità del prof. Patella. Ma qualsivoglia valore possa attribuirsi a codesto fatto, rimaneva sempre la questione giudicata con cinque voti contro due, perchè si trattava di assegnare il secondo posto in modo definitivo all'uno dei due, esclusi tutti gli altri.

Epperò se fosse anche mancato l'accordo, non avrebbe pregiudicato nulla, perchè, pure concedendo l'ipotesi dei due voti contrari, il giudizio del secondo posto, sarebbe stato fondato sopra cinque giudici, affermantisi il sì, contro due che potevano dubitare, per la sola questione dell'anzianità.

Il senatore Cardarelli ha già inteso le mie dichiarazioni. Io pubblicherò tutto, non una parola resterà celata. Anch'io domando il verdetto pubblico, e non cerco che la verità e la giustizia. (*Approvazioni*).

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

SERENA. Se qualcosa resterà della dotta discussione a cui abbiamo assistito, sarà questa, che il paese avrà perfettamente inteso quali sono i limiti delle attribuzioni del Consiglio superiore e quali le attribuzioni del ministro della pubblica istruzione in materia di concorsi.

Nè io avrei chiesto la parola se due cose dette dal mio illustre amico, l'on. ministro

dell'istruzione pubblica, mi avessero perfettamente convinto.

Egli parlando delle Commissioni giudicatrici dei concorsi le ha chiamate giurie. Ora, dico la verità, io non so acconciarmi a questa definizione, perchè a me pare che i membri delle Commissioni giudicatrici siano veri giudici i quali non giudicano per sì o per no, secondo il convincimento acquistato udendo le difese e le accuse che si fanno pro o contro l'imputato, ma esprimono veri e propri giudizi, non solo sintetici ma anche analitici e comparativi delle opere e dei titoli che vengono presentati dai concorrenti...

BACCELLI. Ho detto male, è vero...

SERENA. Capisco che il ministro della istruzione pubblica ha chiamato giurie le Commissioni esaminatrici per concludere che contro il loro giudizio di merito non si può ricorrere a quel tribunale di seconda istanza che si vorrebbe riconoscere nel Consiglio superiore dell'istruzione pubblica e perciò ha detto: Qui non vi è nè una prima nè una seconda istanza. Ma l'on. ministro dell'istruzione pubblica, il quale ha riconosciuto (e non poteva non riconoscerlo) che il Consiglio superiore ha facoltà di fare qualunque osservazione, ha fatto chiaramente comprendere che il solo limite delle attribuzioni del Consiglio superiore è implicito nella sua natura di corpo consultivo.

Come corpo consultivo può fare qualunque osservazione, anche sui meriti scientifici di coloro che hanno fatto parte di un concorso.

Il ministro dell'istruzione pubblica però è libero, pienamente libero di tenere o di non tener conto delle osservazioni del Consiglio, anche quando esse sieno fatte sotto la forma di proposte di annullamento.

Siamo dunque ben intesi; il Consiglio superiore ha un limite, solo nella sua natura di corpo consultivo: al ministro spetta la decisione definitiva. Ma è questa decisione insindacabile?

Signori, essa è unicamente soggetta al sindacato del Parlamento e a quello dell'opinione pubblica.

Avendo l'onor. ministro dichiarato che pubblicherà tutti gli atti del concorso di Napoli, e il mio illustre amico, il senatore Cardarelli, avendo detto che dalla pubblicazione di quegli atti si vedrà che il Consiglio superiore aveva

ragione di proporre l'annullamento, noi aspetteremo la promessa pubblicazione, e nel caso che qualcuno di noi si convincerà che il Consiglio superiore aveva ragione, verrà qui a muoverne formale interpellanza e il Senato giudicherà la condotta del ministro.

Un'ultima osservazione.

Io non capisco perchè il ministro dell'istruzione pubblica abbia chiuso il suo discorso con queste parole:

« Se il Consiglio superiore è uscito dall'orbita, lo inviterò a rientrarvi ».

Sono le parole testuali che ho raccolto dalla sua bocca.

Ma uscito dall'orbita come?

Col fare le sue osservazioni?

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. No.

SERENA. È liberissimo di fare tutte le osservazioni che crede. E dove il ministro lo inviterà a rientrare nell'orbita? Nella relazione che precederà il decreto reale col quale si rigetteranno le osservazioni fatte dal Consiglio superiore? Certamente che no.

Se poi, come credo, il ministro il quale è sempre il presidente del Consiglio dell'istruzione pubblica inviterà il Consiglio stesso a mantenersi, nelle sue discussioni, nell'orbita delle proprie attribuzioni, allora eserciterà un suo diritto e nello stesso tempo farà il suo dovere.

Le parole che il ministro ha pronunciato concludendo il suo discorso, vorrei che fossero un poco meglio chiarite perchè si sappia se esse hanno un significato, che certamente non hanno, ostile all'alto Consesso a cui il ministro stesso si è professato rispettoso ed ossequente.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non posso lasciare senza una parola di risposta il discorso dell'onor. Serena.

Io ho detto che, « se parrà a me, che il Consiglio superiore sia uscito dall'orbita prescrittagli dalla legge e dal regolamento, con le forme più convenienti e riguardose lo richiamerò all'ordine ». Ora perchè ho detto questo? Mi dispiace di essere stato frainteso o di non essermi bene spiegato; ma una ragione vi è, e gliel'ha detta il senatore Cannizzaro.

Nel Consiglio superiore si sono abusivamente costituite sezioni tecniche e queste non sono ammesse nè dalla legge nè dai regolamenti.

La Giunta del Consiglio superiore, in virtù dell'art. 2 del regolamento, può dividersi in tre sezioni: ma queste sono: 1<sup>a</sup> sezione delle scuole secondarie classiche, 2<sup>a</sup> sezione dell'istruzione tecnica, 3<sup>a</sup> sezione dell'istruzione primaria, magistrale e femminile.

Questo è concesso dalla Giunta, ma costituire nel seno del Consiglio plenario sezioni speciali tecniche, come quella dei matematici, quella dei giureconsulti, quella dei letterati e quella dei medici non si può, nè si deve concedere; perchè di tal guisa non può mancare l'incentivo di costituire nei concorsi alle cattedre universitarie una seconda istanza: ciò che è assolutamente inammissibile ed illegale, nè può trovar fondamento alcuno nella legge o nel regolamento; ciò che è fomite di tutti i danni legittimamente lamentati e non può tollerarsi. Io volevo tacere, ma non ho potuto più farlo dopo l'invito del senatore Serena. Ordinerò dunque al Consiglio superiore di sciogliere queste sezioni, nè ricomporle mai sotto verun pretesto, ed a rientrare così nell'ordine stabilito dalla legge e dal regolamento.

CARDARELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore Cardarelli vuol parlare in merito alla sua interpellanza, oppure dopo le dichiarazioni del ministro, rimanda ogni sua ulteriore osservazione alla discussione del bilancio dell'istruzione pubblica?

CARDARELLI. Ho già dichiarato che è inutile procedere avanti nella discussione, e che non posso dichiararmi soddisfatto nè insoddisfatto.

La questione rimane quale era, e siccome è una questione che potremo agitare di nuovo in occasione del bilancio della pubblica istruzione, allora cercherò di essere un po' più efficace nell'espone le mie idee all'onor. ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi alcuna proposta, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Presentazione di un progetto di legge.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato, d'accordo con i miei colleghi dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, un disegno di legge per i « Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

**Dichiarazioni del presidente  
sull'ordine dei lavori del Senato.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito. Avverto il Senato che non essendovi materia pronta per ulteriori discussioni, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

Invito intanto i signori senatori a volersi riunire domani alle ore 15 negli Uffici per esaminare i seguenti progetti di legge: l'uno per « Disposizioni relative alla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi, assegni e pensioni », e l'altro per « Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie ».

Avverto inoltre i miei colleghi che la convocazione del Senato avrà luogo fra pochi giorni e sarà fatta in condizioni tali da poter proseguire i lavori per parecchie sedute.

La seduta è sciolta (ore 17.50).

Licenziato per la stampa il 29 novembre 1898 (ore 10.)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche